

ATTO COSTITUTIVO e STATUTO

Art. 1 - Costituzione

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia un'Associazione senza scopo di lucro denominata "Associazione Ex Alunni del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia ETS" di seguito denominata Associazione.

Art. 2 - Sede sociale

L'Associazione ha sede legale presso il Collegio Plinio Fraccaro, Piazza Leonardo da Vinci n. 2, Pavia (PV). La sua durata è indeterminata.

Art. 3 - Scopi e finalità

L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare:

- a) mantenere i contatti tra gli Ex Alunni mediante incontri, convegni e pubblicazioni, al fine di garantire la continuità dell'esperienza di vita collegiale e di preservare lo spirito di solidarietà collegiale tra Alunni ed Ex – Alunni;
- b) promuovere l'istituzione di borse di studio in favore di Alunni, di neolaureati già Alunni del Collegio o di Ex Alunni, nonché la realizzazione di ulteriori iniziative in loro favore;
- c) diffondere la conoscenza del Collegio anche attraverso studi e ricerche;
- d) promuovere, organizzare e gestire attività culturali, scientifiche, artistiche, ricreative ovvero di educazione, istruzione e formazione professionale universitarie e post - universitarie nonché qualsivoglia attività culturale di interesse sociale con finalità educativa ivi comprese attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e del volontariato.

Per raggiungere lo scopo sociale si potranno organizzare iniziative di varia natura, da finanziarsi con il concorso di tutti o di parte degli associati, di terzi, di persone fisiche o persone giuridiche, di enti pubblici, di fondazioni bancarie ecc.

L'associazione si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Le finalità di cui sopra rientrano nelle lettere d), g), i) dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Art. 4 - Risorse economiche

Le risorse economiche potranno derivare da:

- a) quote sociali;
- b) contributi e liberalità dei soci;
- c) convenzioni, contributi, lasciti, legati o donazioni da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, società o altri enti del terzo settore comunque denominati;
- d) rimborsi, corrispettivi o proventi derivanti dall'attività dell'Associazione stessa;
- e) qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o attività connesse, nei limiti del D. Lgs.-117/2017.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione.

Le quote sociali sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 5 – I Soci

Possono essere ammessi come soci, previa domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, gli Ex Alunni che abbiano almeno parzialmente compiuto gli studi presso il Collegio Fraccaro ovvero gli studenti stranieri che abbiano compiuto un periodo di studio presso il Collegio Fraccaro attraverso qualsivoglia progetto di scambio internazionale comunque denominato.

Può altresì richiedere di essere ammesso come socio chiunque vi abbia interesse, sia essa persona fisica o Ente, che condivida gli scopi e le finalità dell'Associazione di cui all'art. 3 del presente Statuto.

L'ammissione è subordinata alla verifica, da parte del Consiglio Direttivo, dei requisiti richiesti dal presente Statuto.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ovvero al legale rappresentante dell'ente ed annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo, comunica la decisione entro 60 giorni, motivandola.

L'interessato, entro 60 giorni dal rigetto della domanda, ha facoltà di ricorrere all'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

Sono soci di diritto il Rettore e gli Ex – Rettori del Collegio.

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea il conferimento del titolo di Socio Onorario a personalità eminenti del panorama italiano ed internazionale che, nei propri ambiti scientifici e professionali, si siano distinti per speciali meriti coerenti con il sistema di valori dell'Associazione.

I soci onorari ed i soci di diritto sono dispensati dal versamento della quota sociale.

All'atto dell'ammissione il socio è tenuto al versamento della quota sociale (se dovuta), fissata anno per anno dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale (se dovuta), hanno diritto di eleggere gli organi amministrativi dell'Associazione, di approvare e modificare l'atto costitutivo, lo Statuto ed i regolamenti.

I soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie e si impegnano:

- a far pervenire alla biblioteca del Collegio copia della loro tesi di laurea e di ogni altra loro pubblicazione;
- a segnalare le pubblicazioni di rilievo scientifico nel proprio ambito lavorativo così da consentire l'aggiornamento della Biblioteca;
- ad esternare il loro status di Ex Alunno del Collegio Fraccaro nei propri curricula ed in ogni altro ambito di pubblica rilevanza (quali esemplificativamente: pubblicazioni, interventi a convegni, docenze, partecipazioni ad attività culturali, scientifiche, professionali o di altra natura);
- a mettere a disposizione la propria esperienza e competenza professionale in particolar modo nei riguardi degli Alunni del Collegio;
- a comunicare ogni variazione dei propri dati personali forniti all'Associazione (quali indirizzi di lavoro e/o di residenza, indirizzi e-mail ecc..)

Art. 6 – Cessazione della qualità di socio

L'appartenenza all'Associazione cessa:

1. per dimissioni o decesso;
2. per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione.

Contro il provvedimento di espulsione il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea dei Soci.

Art. 7- Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) L'Organo di Controllo (eventuale)
- 5) L'Organo di Revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Controllo o dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 co. 2 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione verranno nominati dall'Assemblea dei Soci solo nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Art. 8 – Elettorato attivo e passivo

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale (se dovuta) godono dell'elettorato attivo.

Sono eleggibili alle cariche sociali esclusivamente i soci in regola con il pagamento della quota sociale (se dovuta) e che risultino iscritti da almeno due anni consecutivi all'Associazione.

Agli associati che siano enti del Terzo settore spetta un voto in capo al legale rappresentante dell'ente ovvero ad un suo delegato. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Art. 9 – L'Assemblea dei soci

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

art. 9.1 - Convocazioni

Le Assemblee sono convocate su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando lo richieda la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

Ove richiesto le Assemblee possono svolgersi anche da remoto.

Ciascun socio può sempre richiedere di partecipare da remoto.

La convocazione dell'Assemblea, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta

elettronica o quant'altro), e avviso pubblicato fuori dalla sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente dell'Associazione (salvo che la maggioranza dei presenti nomini altro presidente), nomina un segretario per la redazione del verbale e convoca dirige e regola le discussioni, stabilendo le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il 31 maggio per l'approvazione delle scritture contabili e del bilancio previste dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Le deliberazioni assembleari obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

È ammesso il voto per delega ad altro socio; ogni socio non può rappresentare per delega più di altri due soci. Il voto per posta elettronica è disciplinato dal regolamento elettorale.

art. 9.2 - Quorum costitutivi e deliberativi

Ogni socio, in regola con il pagamento della quota sociale (se dovuta), può intervenire in Assemblea e ha il diritto di voto, come stabilito dall'art. 8 comma 1.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei soci e, in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto.

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti e rappresentati.

art. 9.3 – Poteri

L'Assemblea ordinaria:

- a) definisce il numero, elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- b) delibera sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) stabilisce l'importo delle quote sociali su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) nomina e revoca, l'organo di controllo ovvero l'organo di revisione come previsto dal D. Lgs. 117/2017;
- g) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dello statuto;
- b) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dall'Associazione.

L'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato almeno 60 giorni prima dell'unica convocazione. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento il patrimonio, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, sarà devoluto ad altra associazione o ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori (in numero dispari), scegliendoli tra figure professionali idonee ritenute affidabili e proposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria determinerà:

- le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori in caso di pluralità di liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza dell'ETS;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

La determinazione di tali attività avverrà nel rispetto della normativa vigente (Codice Civile e Codice Terzo Settore).

Il patrimonio residuo potrà essere devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ETS in alternativa alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

art. 10.1 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque e un numero massimo di nove membri, dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ai sensi del regolamento elettorale.

Il Consiglio Direttivo, nel proprio seno, elegge il Presidente dell'Associazione ed il Vicepresidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati uno o più rappresentanti degli alunni del Collegio Fraccaro quali uditori senza diritto di voto. Possono essere altresì invitati a partecipare senza

diritto di voto e su espressa richiesta del Consiglio Direttivo o del Presidente, le persone che siano ritenute utili per competenza o comunque per gli scopi dell'Associazione.

art. 10.2 - Funzionamento

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente dell'Associazione di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) da inviarsi ai consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunata, con l'indicazione del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 48 ore prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I consiglieri eletti, ciascuno nel proprio specifico ambito di competenze, ottengono in seno al Consiglio Direttivo medesimo deleghe operative al fine specifico di curare la materia delegata.

Ogni consigliere relaziona almeno una volta l'anno il Consiglio Direttivo sulla gestione della propria delega operativa.

I Consiglieri, qualora ne facciano richiesta, possono partecipare alle riunioni del Consiglio stesso anche attraverso supporti informatici in tutti i casi in cui siano impossibilitati a presenziare fisicamente nel luogo in cui il Consiglio Direttivo si riunisce.

art. 10.3 – Poteri

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservate all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, ai consiglieri (sempre che a costoro già non competano per legge o Statuto), nonché ai soci, determinando i limiti di tale delega. I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, qualora approvati, sono comunicati a tutti i soci entro 60 giorni dall'entrata in vigore degli stessi.

Il Consiglio Direttivo:

- approva il programma annuale delle attività dell'Associazione;
- propone all'Assemblea ordinaria l'ammontare della quota sociale annuale;

- delibera l'esclusione dei soci in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione ai sensi dell'art. 6;
- redige il bilancio e le scritture contabili previste dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, corredato da apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini istituzionali e per lo sviluppo di specifici programmi e ne nomina i coordinatori.

art. 10.4 - Decadenza dei Consiglieri

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per:

- 1) dimissioni;
- 2) scadenza del mandato;
- 3) decesso;
- 4) mancata partecipazione ad almeno tre consigli consecutivi o per almeno sei mesi, senza giustificato motivo (malattia, grave impedimento ecc...);
- 5) revoca ai sensi dell'art. 9.3 comma 1 lett. a)

Il primo dei non eletti è chiamato dal Consiglio Direttivo a sostituire il consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa e resta in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione:

- a) viene eletto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 10.1 del presente Statuto;
- b) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo;
- d) presiede il Consiglio Direttivo e di regola l'Assemblea;
- e) vigila perché siano osservate le norme statutarie;
- f) provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio;
- g) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art. 12. Organo di controllo e Organo di Revisione

La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del D. Lgs 217/2017.

La nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro è obbligatoria quando vengano superati per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 13. Libri sociali

L'Associazione, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 117/2017, ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale (se dovuta), hanno il diritto di esaminare i libri sociali conservati fisicamente presso la sede legale dell'Associazione, ed in formato digitale presso adeguati servizi di archiviazione che verranno condivisi, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 14. Scritture contabili e bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio e le scritture contabili sono redatti in conformità di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

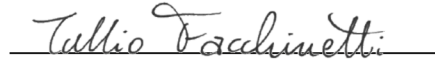
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, non solo durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 15 Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Presidente dell'Associazione

Prof. Tullio Facchinetti

A handwritten signature in dark ink, reading "Tullio Facchinetti", is written over a horizontal line.

Il presente documento è stato modificato in data 01 luglio 2023 durante l'Assemblea ordinaria dei soci, riunitasi da remoto in base al D. L. 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. *Milleproroghe*) convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14 (G.U. 27/02/2023 n. 49) per deliberare sulle modifiche richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previsto dal D. Lgs. 117/2017.